

Sentenza : 19 maggio 2014, n. 137

Materia: servizi pubblici

Giudizio: conflitto di attribuzioni tra Enti

Limiti violati: art. 8, numeri 1), 5), 17), 19) e 24; art. 9, numero 9) e 10), art. 13; art. 14; art. 16; artt. 80 ed 81 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

Ricorrente: Provincia autonoma di Trento

Oggetto: art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Esito: non spettanza allo Stato della competenza di attribuire poteri, compiti e funzioni all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in relazione al servizio idrico, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, con conseguente annullamento delle lettere e) ed o) del comma 1 dell'art. 3 del d.P.C.M. 20 luglio 2012, nella parte in cui si applicano anche nei confronti della Provincia autonoma di Trento.

Estensore: Francesca Casalotti

Sintesi:

La Provincia autonoma di Trento ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione all'art. 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, atto secondario di contenuto sostanzialmente normativo.

Ad avviso della ricorrente con tale articolo sarebbero stati attribuiti poteri, compiti e funzioni all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in relazione al servizio idrico, anche nei confronti della Provincia autonoma di Trento in contrasto sia con quanto previsto dalla norma di legge sulla cui base è stato adottato il decreto (art. 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), sia con la competenza provinciale in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico.

Tale competenza si desume, anzitutto, da alcune norme statutarie, che assegnano alla Provincia autonoma specifiche attribuzioni, legislative ed amministrative (art. 16), in materia di «ordinamento degli uffici provinciali», «urbanistica», «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale», «assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali», «opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria» (art. 8, numeri 1, 5, 17, 19 e 24, dello statuto speciale). Il quadro delle competenze risulta poi completato da una serie di norme di attuazione statutaria (contenute nel d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 che ha trasferito alle Province autonome tutti i beni del demanio idrico; nel d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, che ha trasferito alle Province le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di urbanistica e di

utilizzazione delle acque pubbliche; infine nel d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, relativo alla materia energia e nel d.lgs. n. 268/ 1992, n. 268 in materia di finanza regionale e provinciale, in materia di finanza locale).

Sulla base di queste competenze provinciali in tema di servizio idrico la Corte rileva che le funzioni e i compiti attribuiti all'Autorità presuppongono un sistema territoriale e organizzativo del servizio che non trova riscontro nella Provincia autonoma di Trento e che costituiscono espressione di poteri regolatori anche in materia tariffaria, di vigilanza e sanzionatori che non possono ritenersi legittimamente esercitabili nei confronti delle Province autonome.

Tali considerazioni valgono anche se nello stesso decreto all'art. 4 è prevista una clausola di salvaguardia secondo cui sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Tale clausola, infatti, come già rilevato dalla Corte - pur fungendo da limite all'applicazione di norme statali incompatibili con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, escludendo il contrasto con il riparto costituzionale delle competenze (sentenza n. 241 del 2012) - non trova applicazione nei casi in cui singole norme statali prevedano espressamente, derogando alla clausola in esame, la propria diretta ed immediata applicabilità agli enti ad autonomia speciale, ancorché esse siano in contrasto con lo statuto d'autonomia e con le relative norme di attuazione. Casi nei quali, viceversa, il problema della presunta violazione del riparto costituzionale delle competenze si impone all'attenzione.

Nella sentenza in esame la Corte rileva in particolare che sia la disposizione di cui alla lett. e) (che attribuisce all'Autorità il compito di verificare «la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore) sia la disposizione di cui alla lett. o) (che demanda alla stessa Autorità il compito di definire ulteriori programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti), prevedendo espressamente la loro applicazione anche nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 4, si pongono in contrasto con la disciplina speciale del servizio idrico integrato vigente nel territorio della provincia autonoma sulla base della normativa statutaria e di attuazione statutaria.

La Corte dichiara dunque che non spettava allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, attribuire poteri, compiti e funzioni all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in relazione al servizio idrico, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, con la conseguenza che deve essere disposto l'annullamento delle lettere e) ed o) del comma 1 dell'art. 3 del d.P.C.M. 20 luglio 2012, nella parte in cui si applicano anche nei confronti della Provincia autonoma di Trento.